



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E TARIFFA PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 259 del 06/10/1976

Regolamento di Polizia Mortuaria e tariffa per le concessioni cimiteriali.

TITOLO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI E SERVIZIO NECROLOGICO.**

Art. 1

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria ha per scopo di coordinare e disciplinare in armonia alle disposizioni del Regolamento Generale dello Stato 21 ottobre 1975, n. 803 tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative al servizio di custodia e di Polizia nel Cimitero Comunale e di quelli privati, ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

Art. 2

1. Il servizio di Polizia Mortuaria è diretto dal Sindaco, che lo effettua a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, dei medici condotti necroscopi, del Sovrintendente del Cimitero e dell'altro personale eventualmente incluso nella pianta organica del Comune.

Art. 3

1. I capi di famiglia, i Direttori di Istituti, di ospedali, di collegi, i comandi militari, i capi dei vari ordini religiosi e i proprietari di alberghi sono tenuti a denunciare all'Ufficio dello Stato Civile i casi di morte verificatisi entro le ventiquattro ore.

Art. 4

1. I medici ed i chirurghi sono obbligati a stendere la denuncia all'Ufficio dello Stato Civile, entro le ventiquattro ore, sul prescritto modulo fornito dal Comune, completandolo di tutte le notizie richieste. Lo stesso obbligo spetta alle ostetriche che assistono le partorienti per i nati morti.

Art. 5

1. Avvenuta la denuncia di decesso, il Sindaco fa eseguire dal medico necroscopo (le cui funzioni sono esercitate dal medico condotto o da altro Sanitario nominato dal Sindaco) la constatazione del decesso stesso. In seguito alla constatazione di morte, il medico necroscopo rilascia il nulla osta per il seppellimento della salma nelle forme comuni, oppure subordinatamente all'adozione di particolari misure. È fatta eccezione per il caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 6

1. Quando la morte dipende da cause delittuose e non naturali il Sanitario è pure obbligato

a stendere la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 8

1. Trascorso il periodo di ventiquattro ore dall'accertamento della morte, salvo i casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, nei quali può essere concesso su parere del medico necroscopo un periodo di osservazione maggiore, che di regola non può eccedere le ventiquattro ore, il cadavere deve essere deposto nel feretro avvolto quanto meno in un lenzuolo.

2. Nell'ambito del Cimitero la chiusura del feretro deve essere operata dal Sovrintendente del Cimitero o da chi per esso.

3. I feretri particolari non possono venire chiusi che alla presenza o con l'assistenza del Sovrintendente del Cimitero o da chi per esso, sempre se effettuata nell'ambito del Cimitero.

Art. 9

1. I cadaveri ricevuti in consegna sono messi nella camera mortuaria ed ivi lasciati per il periodo prescritto di osservazione, quando questo non si sia verificato nel luogo di decesso.

Art. 10

1. In caso di morte per malattie epidemiche e contagiose, il medico necroscopo che ha visitato il cadavere, nella denuncia da stendere all'Ufficio di Stato Civile e nella relazione da trasmettere all'Ufficio Sanitario per i provvedimenti di disinfezione prescritta dal regolamento municipale di igiene, deve annotare che il cadavere deve essere trasportato alla camera di osservazione o, trascorse ventiquattro ore, direttamente dal domicilio del defunto al pubblico Cimitero.

Art. 11

1. I cadaveri di persone morte per una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, devono essere depositati nel feretro senza spogliarli dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo inzuppato di soluzione di sublimato al due per mille o di altro disinfettante idoneo.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 12

1. Quando il Sindaco lo reputi necessario per la tutela della salute pubblica, i cadaveri di cui al precedente articolo, debbono essere trasportati, sotto l'osservanza delle prescritte misure, dalla camera di osservazione al Cimitero, anche prima che siano trascorse le ventiquattro ore dalla morte.

Art. 13

1. In ogni cassa non può essere deposto più di un cadavere. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro.
2. Le famiglie povere hanno gratuitamente dal Comune la cassa mortuaria e la prestazione del servizio dei necrofori.

Art. 14

1. Le casse contenenti le salme da inumare nei campi comuni del Cimitero Comunale devono essere in legno leggero ed eseguite con riguardo all'igiene ed al decoro e devono sottostare in particolare a tutte le prescrizioni previste dall'art. 75 del Regolamento Generale dello Stato 21/10/1975, n. 803. Le dimensioni delle casse devono essere corrispondenti alle esigenze del cadavere.

Art. 15

1. Per i cadaveri da trasportarsi fuori dal Comune il feretro deve essere eseguito e chiuso nei modi tassativamente prescritti dal Regolamento Generale dello Stato 21/10/1975, n. 803.

Art. 16

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso alla Chiesa, alla camera di osservazione o di autopsia, al Cimitero, agli scali ferroviari ed alle barriere della città, è fatto su appositi carri adottati dall'Amministrazione Comunale o dall'Impresa assuntrice del servizio trasporti funebri, sempreché non sia richiesto di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, nel qual caso occorre l'autorizzazione dell'autorità municipale, dovendo i mezzi di trasporto essere riconosciuti idonei dal punto di vista sanitario e civile.

Art. 17

1. Le spese di noleggio del carro funebre per il trasporto delle salme sono determinate dalle tariffe incluse nel capitolato per il servizio dei trasporti funebri.
2. Un apposito registro dal quale risulti l'idoneità al servizio, dovrà essere conservato sul carro funebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
3. Per gli iscritti nell'elenco dei poveri è concesso l'uso gratuito del carro funebre. Sono, altresì, esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 18

1. La famiglia del defunto, per il trasporto, deve indicare l'ora e le vie da percorrere per effettuare il trasporto stesso.
2. Il Sindaco, necessitando, può mutare l'ora e l'itinerario del trasporto.

Art. 19

1. Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può evitare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera di osservazione del Cimitero.

Art. 20

1. Il feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento della cerimonia. Dovendo sostare fuori dalla casa di abitazione per essere trasportato fuori dal Comune, dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria annessa al Cimitero.

Art. 21

1. L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose debbono compiersi nelle ore di giorno che intercedono dal levare al tramonto del sole.

TITOLO II

INUMAZIONE, TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE DEI CADAVERI

CAPO I

Inumazione e tumulazione dei cadaveri

Art. 22

1. L'area del Cimitero Comunale è divisa in area pubblica ed in area ad uso privato.

2. Il Cimitero Comunale è costituito da tre zone: la prima, detta "zona Nord-Est" (1° Cimitero), è estesa mq. 11.184. la seconda, detta "zona Sud-Est" (2° Cimitero), è estesa mq. 6.710 e la terza, detta "zona Ovest" (3° Cimitero) è estesa mq. 7.452 come meglio illustrato nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al presente Regolamento.

3. Nella "zona di Nord-Est" si prevede il completamento con archi e con cappelle per il portico e con monumentini per la parte interna a cielo scoperto. L'altezza non potrà superare quella esistente.

4. Nella "zona Sud-Est" si prevede il completamento con archi e con cappelle per il lato nord ed il lato sud del portico e con monumentini per la parte interna a cielo scoperto. L'altezza non potrà superare quella esistente.

5. Nelle aree CO₁ e CO₂ si realizzeranno dei Colombari la cui altezza non potrà superare i m. 6,60.

6. Nella "Zona Ovest" si prevede di realizzare:

a) n. 5 Edicole Funerarie nelle aree EF₁, EF₂, EF₃, EF₄ ed EF₅ su una superficie complessiva di mq. 1250. L'altezza non potrà superare i m. 10,60.

b) n. 11 campi per inumazione nelle aree C1/C11 per una superficie complessiva di mq. 1103,50.

7. La zona "Nord-Est" e la zona "Sud-Est" saranno le due zone monumentali del Cimitero, mentre la zona "Ovest" sarà riservata per campi comuni e per Edicole Funerarie.

8. Il grafico e la relazione allegati con le lettere "A" e "B" al presente regolamento di Polizia Mortuaria costituiscono il Piano Regolatore del Cimitero Comunale.

Art. 23

1. Nelle aree del Cimitero Comunale destinate alle sepolture comuni i posti sono fissati secondo un piano regolatore e distribuiti in tanti quadri in rapporto alla ampiezza delle aree, l'uno accanto all'altro in file contigue, simmetriche ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione. I campi sono divisi in campi per adulti e fanciulli.

Art. 24

1. Le fosse per i campi comuni sono fatte con l'opera del personale del Comune.

Art. 25

1. L'occupazione di tali fosse deve farsi cominciando da ciascun quadro e occupando fila per fila sino all'estremità opposta in modo però da lasciare un interspazio tra una fila e l'altra per potervi circolare.

Art. 26

1. Le fosse per sepolture comuni sono scavate alla profondità e latitudine prescritta dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Art. 27

1. Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

2. Sul cippo, a cura di questo Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 28

1. Per le inumazioni nei campi comuni non sono permessi feretri di materiale non facilmente deperibile.

Art. 29

1. Il feretro da depositarsi nelle tombe e nelle celle deve essere composto di legno resistente con cassa interna di zinco chiusa a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente biodegradabile riconosciuto idoneo e deve, inoltre, rispettare tutti i requisiti prescritti dall'art. 77 e 28 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

Art. 30

1. Nessun cadavere (o parti di esso) può essere ricevuto per essere inumato o tumulato nel Cimitero Comunale senza la presentazione al Sovrintendente del Cimitero dell'ordine di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

2. Per i cadaveri provenienti da altro Comune, oppure dall'estero, occorre presentare il decreto che autorizza il trasporto.

Art. 31

1. Le sepolture private si possono fare in:

1) Tombe a terra a cielo scoperto;

- 2) Tombe a terra sotto i portici;
- 3) Cappelle di famiglia, delle confraternite o di altri enti;
- 4) Celle esterne o nelle pareti di portici comunali;
- 5) Celle interne nelle Cappelle Comunali o in Edicola Funeraria.
 2. Non è ammesso concedere terreno per Cappelle di famiglia.
 3. È ammessa la concessione di tombe, loculi e celle per persone viventi, fino a 60 (sessanta) anni dal giorno della concessione. Come norma transitoria per coloro che hanno versato il canone di concessione perpetua e non hanno perfezionato gli atti viene esclusa la limitazione temporanea.
 4. I diritti comunali per le concessioni delle sepolture private sono contemplati nella tabella alligata al presente Regolamento.

Art. 32

1. Il diritto di sepoltura nelle tombe e nelle cappelle di famiglia è limitato agli ascendenti fino al terzo grado e riconosciuto a tutti i discendenti diretti, ai fratelli, alle sorelle non coniugate ed al coniuge del concessionario.

Art. 33

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di consentire ai concessionari di terreno per tombe e per Cappelle di famiglia la traslazione in esse di parenti e di affini, oltre al nucleo familiare di cui al precedente art. 32, sino al 4° grado ed in via eccezionale di parenti od affini oltre il 4° grado e di estranei, previo pagamento dei diritti di cui all'allegata tariffa.

Art. 34

1. Il diritto di sepoltura nelle cappelle delle confraternite o di altri Enti è consentito ai soli soci a condizione che l'iscrizione a socio sia stata comunicata al Comune prima della morte.
2. Possono nondimeno essere tumulate in dette cappelle le salme del coniuge, dei figli celibi e delle figlie nubili.
3. Cessando la confraternita o l'Ente di esistere i soci decadranno dal diritto di sepoltura ed il Comune subentrerà nel possesso, ove lo creda, e nella disponibilità della cappella.

Art. 35

1. La concessione di terreno per tombe, per cappelle e di celle viene fatta in seguito a richiesta degli interessati con regolare contratto amministrativo.
2. Eventuali richieste di modifica della concessione possono essere fatte oltre che dal concessionario, anche dai parenti più prossimi del defunto, secondo il grado di parentela stabilito dal codice civile, ed in ogni altro caso sotto la personale responsabilità del richiedente, il quale con apposita dichiarazione deve assicurare che nessuno si opporrà alla chiesta modifica della concessione preesistente.

Art. 36

1. Per la domanda di concessione delle aree del Cimitero per la costruzione di tombe e cappelle non occorre presentare il progetto delle opere da eseguirsi. Tale progetto deve essere presentato dopo l'accoglimento della domanda.

Art. 37

1. I concessionari di aree per cappelle dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) I muri comuni fra una cappella e la successiva saranno spessi cm. 50. I muri di fondazione saranno in malta idraulica oppure in conglomerato cementizio a 200. Anche le cappelle isolate devono avere muri di spessore non inferiore a cm. 50.
- b) Sul piano dello spiccato sarà steso un manto asfaltico dello spessore di almeno cm. 1. Il vespaio sarà in pietrame spesso non meno di cm. 40.
- c) Per le cappelle sorgenti al confine del Cimitero, il concessionario usufruirà del muro di confine esistente e se questo sarà ritenuto dall'Ufficio Tecnico Comunale in buone condizioni di stabilità, potrà senz'altro sopraelevarsi, con l'obbligo però del concessionario di costruire un contro muretto di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 12, distante dal primo cm. 10 in modo da formare camera di aria utile per la ventilazione dei locali e dei vespai. Nel caso opposto il muro di confine dovrà essere ricostruito a regola d'arte.
- d) I loculi devono essere corrispondenti a quanto disposto dal vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria. Nel caso in cui i loculi venissero costruiti in cemento armato, le pareti e le solette non debbono essere di spessore inferiore a cm. 10 e nel conglomerato cementizio deve essere mescolata una quantità adeguata di sostanza atta allo scopo.
- e) La parete di chiusura definitiva di ogni loculo dovrà essere formata di mattoni di piatto spessa cm. 25 e malta cementizia.
- f) Il solaio di copertura sarà di tipo misto ad armatura parallela ed incrociata di spessore non inferiore a cm. 20 calcolato come semplicemente appoggiato. I mattoni saranno distanti almeno cm. 15 dal filo interno dei muri maestri e, per quasi tutto lo spessore di essi. Sarà formato il cordolo di gronda ad eccezione di quello ricadente sul muro comune che sarà delimitato dal piano di mezzeria del muro stesso, in modo che il solaio della cappella successiva possa anche esso usufruire del tratto di muro rimanente. Ogni solaio dal successivo deve essere distante almeno cm. 1.
- g) Sul solaio sarà steso un manto impermeabilizzante di asfalto a doppio strato dello spessore complessivo di cm. 1,8 garantito di pavimentazioni di laterizi su massetto di pietra pomice spesso almeno cm. 8 e da altri sistemi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Comunale. La pendenza per lo smaltimento delle acque piovane sarà data alla spianata sottostante al manto asfaltico, mentre il solaio sarà costruito orizzontalmente.
- h) Tutti i loculi dovranno essere completati e chiusi provvisoriamente anche con mattoni di costa.
- i) L'interno della cappella dovrà risultare rifinito decorosamente ed il prospetto esterno architettonicamente corrispondente a quello delle cappelle esistenti.
- l) Ogni cappella sarà fornita di tubi di gronda nello spessore della muratura.
- m) La posizione altimetrica della cappella sarà quella che fisserà l'Ufficio tecnico Comunale all'atto della consegna del terreno.
- n) Il concessionario è obbligato a cedere la concessione del muro che sarà comune con il proprietario della cappella successiva, a comprare detta comunione dal vicino; il valore del muro in elevazione ed in fondazione sarà quello del mercato al momento della compravendita. In caso di controversia il prezzo di esso sarà insindacabilmente fissato dall'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico del Comune.
- o) Facendosi le opere non conformi alle prescrizioni di cui sopra, il concessionario sarà tenuto in qualsiasi momento a rifarle a sue spese, sotto pena della perdita della concessione e del prezzo pagato, nonché del materiale impiegato.
- p) Le opere dovranno ultimarsi entro un anno dalla data della concessione; trascorso invano tale

termine, salvo proroga imposta da forza maggiore, il concessionario incorrerà nella perdita della concessione e del prezzo pagato, nonché del materiale impiegato

Art. 38

1. I concessionari di terreno per tombe individuali o di famiglia devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Le pareti delle tombe a cielo scoperto e sotto gli archi saranno costruite in muratura con malta idraulica, spessa non meno di cm. 40 ed intonacate interamente con malta cementizia, giusto le disposizioni dell'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21/10/1975, n. 803, a meno che non vengano costruite in conglomerato cementizio armato, al quale sia mescolata una quantità adeguata di sostanze impermeabilizzanti, nel qual caso lo spessore delle pareti non deve essere inferiore a cm. 10.
- b) Sulla copertura delle tombe deve essere apposta una lastra di marmo di spessore non inferiore a cm. 4, collocata sullo zoccolo in muratura alto cm. 18 e rivestite di marmo spesso cm. 3. Al marmo può essere sostituito qualsiasi pietra naturale ritenuta adatta dalla Commissione Edilizia in sede di esame del relativo progetto.
- c) Le opere dovranno ultimarsi entro sei mesi dalla data della concessione; trascorso invano tale termine, salvo ritardo imposto da forza maggiore, il concessionario incorrerà nella perdita dell'area e del prezzo pagato, nonché del materiale impiegato.

Art. 39

1. I concessionari di celle, appena collocato in esse il feretro devono provvedere alla chiusura delle celle con mattoni di a piatto spessi cm. 25 e malta cementizia.

All'esterno deve essere collocata una lapide di marmo, spessa cm. 2 ove siano scolpite le generalità del defunto tumulato. La lapide di marmo deve essere apposta all'esterno della cella entro sei mesi dalla data della concessione, salvo impedimento di forza maggiore, sotto pena della perdita della concessione e del prezzo pagato.

Art. 40

1. Le cappelle e le tombe non possono avere alcuna apertura con l'esterno del cimitero.

Art. 41

1. Qualora occorrono opere di riparazione o di risanamento alle tombe o alle cappelle, queste dovranno essere eseguite a spese del concessionario. Qualora il concessionario non ottemperi alla regolare esecuzione, il Sindaco, sul piano delle opere da eseguire, proposte dall'Ufficio Tecnico comunale, sentito l'Ufficiale sanitario, imporrà l'esecuzione delle opere stesse entro un termine di tempo determinato. In caso di ritardo o di rifiuto da parte del concessionario, le opere potranno essere fatte eseguire d'ufficio e le spese relative saranno rimosse con i mezzi fiscali previste dalle leggi sulle esattorie.

2. Ogni giorno di ritardo nel compimento delle opere, importa l'ammenda di lire 500 (cinquecento) a carico del concessionario.

3. Verrà specificatamente considerata inadempienza l'impossibilità dell'esattore di riscuotere la spesa anticipata dal Comune e le aree con gli accessori ritorneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 42¹

1. Le concessioni di ogni tipo per le sepolture private sono limitate al periodo di 60 (sessanta) anni, salvo rinnovo, con esclusione della concessione di terreno per la costruzione di cappelle di famiglia che viene limitata al periodo di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.

2. Qualora il concessionario o i suoi eredi ed aventi causa lo vogliano, possono rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, con diritto di prelazione.

3. Trascorso tale termine le estumulazioni vengono regolate dal Sovrintendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto prescritto dal precedente art. 41, la concessione cesserà ancor prima della scadenza.

Art. 43

1. Le sepolture sono inalienabili. Qualora il concessionario rinunci comunque alla proprietà di esse, il Comune rientrerà nel possesso delle aree senza obbligo di restituzione del prezzo di esso, mentre il concessionario avrà facoltà di farsi pagare dal nuovo concessionario il valore dei manufatti.

2. Tale valore sarà stabilito fra le parti interessate ed in caso di disaccordo, dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Sarà considerato rinunciatario il concessionario che non avrà provveduto alla tumulazione, nella tomba costruita sull'area avuta in concessione, entro due mesi dal decesso.

Art. 44

1. Qualora concorrano gli estremi della contigibilità e della urgenza, il Sindaco, relativamente ai concessionari delle sepolture private. Può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 69 dell'O.R.E.L.

CAPO II Esumazioni

Art. 45

1. Le esumazioni dei cadaveri sono ordinarie e straordinarie.

2. Quelle ordinarie si compiono dal 1° Ottobre al 30 Aprile.

3. L'Autorità che ordina l'esumazione straordinaria deve avvertire l'Ufficio dello Stato Civile, dando le notizie che interessano.

Art. 46

1. Le esumazioni ordinarie si compiono ogni dieci anni.

2. Trascorso tale termine le esumazioni vengono regolate dal Sovrintendente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 del D.P.R. 21.10.1975, n°803.

¹ Articolo così risultante a seguito delle modifiche introdotte con le seguenti deliberazioni G.M. n° 393 del 17/05/1978 e G.M. n° 713 del 04/07/1988.

Art. 47

1. Le esumazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco.

2. Non possono eseguirsi esumazioni straordinarie, salvo ordini dell'Autorità Giudiziaria, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e a meno che l'Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 48

1. Se l'esumazione straordinaria è ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dei sottotoratori municipali, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio eseguire lo scopo delle ricerche.

Art. 49

1. Se l'esumazione straordinaria è ordinata dal Sindaco, si devono osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'ufficiale Sanitario e comprese nell'ordinanza emessa dal Sindaco.

Art. 50

1. Per procedere all'esumazione straordinaria richiesta dai parenti è necessaria la domanda scritta presentata dal parente più prossimo.

2. In tal caso, il richiedente è tenuto ad osservare le disposizioni disposte dall'Autorità Comunale per l'esumazione stessa.

3. Le ossa devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, ameno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombai posti entro il recinto del Cimitero e da essi avuti in concessione.

4. Gi avanzzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere incenerite nell'interno del cimitero.

Art. 51

1. Occorrendo esumare salme in tombe concesse a privati o per compiere opere di riparazione o di risanamento che fanno carico al Comune, le spese relative saranno a carico del Comune stesso.

Art. 52

1. Giusta il potere di vigilanza che a norma del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria compete al Sindaco, i Cimiteri privati e i sepolcri di famiglia sono soggetti alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 53

1. Per i Cimiteri privati e per i sepolcri di famiglia valgono inoltre le disposizioni degli articoli 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

CAPO III

Estumulazioni

Art. 54

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sovrintendente.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 55

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 56

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli artt. 47, 48 e 50 del presente Regolamento.

TITOLO III **EPIGRAFI E SEGNI FUNEBRI**

Art. 57

1. Chiunque voglia apporre epigrafi sulle tombe dovrà presentare il testo in doppia copia all'Ufficio Comunale, per ottenere la preventiva autorizzazione.

2. Le epigrafi apposte senza la preventiva autorizzazione saranno rimosse.

Art. 58

1. Non è lecito erigere sulle fosse comuni monumenti, né collocare emblemi od altro distintivo oltre quelli prescritti dall'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 59

1. È permesso di deporre sulle fosse in piena terra fiori e ghirlande in segno di affetto e di coltivare piccoli arbusti in modo che il ceppo ed i rami non ingombrino altre sepolture ed altre fosse.

Art. 60

1. Nel riaprimiento delle fosse comuni, trascorso il decennio, potranno i parenti, dietro licenza del Sindaco, fare ritirare le ossa dei loro defunti per deporle in celle particolari nello stesso Cimitero, sottoponendosi al pagamento dei diritti fissati nell'annessa tariffa.

TITOLO IV

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE

Art. 61

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere, per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

Art. 62

1. Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratta di opere urgenti che non permettono rinvio.

Art. 63

1. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito di materiale di costruzione e degli arnesi di lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 64

1. Nel Cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori.

2. Tutto il materiale di costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel Cimitero in condizioni di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

Art. 65

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale ai relativi lavori, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal Sovrintendente.

Art. 66

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel Cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico giornalmente.

2. È soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scavo per ricoprire i bassifondi.

Art. 67

1. È in facoltà del Comune, valendosi delle vigenti disposizioni, far demolire tutte le opere costruite in deroga o anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o dall'Autorità Comunale.

2. Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali, oppure agli ordini tassativamente impartiti.

TITOLO V

DIREZIONE, CUSTODIA E SERVIZI VARI NEL CIMITERO

Art. 68

1. La direzione tecnica del Cimitero è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I servizi del Cimitero sono affidati al Sovrintendente e a salariati inclusi nella pianta organica del Comune.

Art. 69

1. Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità Sanitaria, che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.
2. L'Ufficio tecnico Comunale vigilerà perché le costruzioni siano fatte in conformità ai progetti approvati dalla Commissione Edilizia.

Art. 70

DEL SOVRINTENDENTE

1. Il Sovrintendente del Cimitero ha la responsabilità di tutto quanto deve compiersi e si compie nell'interno del Cimitero.
2. Sorveglia l'ingresso del pubblico nel Cimitero e ritira gli ordini di seppellimento rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.
3. Nell'apposito registro, in doppio esemplare, prescritto dall'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21/10/1975, n. 803, prende nota:
 - a) delle tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) delle generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri e di ceneri, ecc.

Art. 71

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o governativi.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Sovrintendente.

Art. 72

1. Il Sovrintendente deve esaminare che i feretri corrispondano alle modalità prescritte e sorveglia l'opera degli interratori.
2. Egli riceve gli ordini direttamente dalla Direzione alla quale deve comunicare ogni fatto anormale che avverte.

Art. 73

1. Il Sovrintendente del Cimitero deve sorvegliare sulla perfetta tenuta di esso, come pure sulla tenuta e pulizia della zona circostante al Cimitero (zona di rispetto).

Art. 74

1. Il Sovrintendente sorveglia che sia giornalmente in pronto un numero di fosse bastevoli per l'interramento dei cadaveri in ragione media delle sepolture giornaliere nel campo comune.

Art. 75

1. Il Sovrintendente vigila perché l'impresario dei trasporti funebri ed i suoi agenti adempiano esattamente alle obbligazioni assunte nei capitoli di appalto, avvisandone il Sindaco in caso di inosservanza. Sorveglia i seppellitori e gli altri operai del Cimitero in ogni lavoro giornaliero.

Art. 76

1. È dovere del Sovrintendente di impedire che si introducano servitù abusive di qualunque sorta pregiudizievoli al Cimitero sia nell'interno che nell'esterno, né permetterà l'introduzione nello stesso di oggetti estranei al servizio, né che venga praticata l'apposizione di segni, scritte ed altri oggetti attorno ai muri di cinta, sia internamente che esternamente.

Art. 77

1. Il Sovrintendente non lascerà por mano ad opere, ad erigere, collocare, riattare monumenti ed apporre verun segno, stemma o iscrizione se non gli sarà consegnato il permesso del Municipio con copia del disegno o della iscrizione approvata.

2. Si accerterà quindi che le operazioni riescano conformi allo ottenuto permesso.

Art. 78

1. Il Sovrintendente vigilerà che chiunque entri nel Cimitero si conformi in tutto alle prescrizioni del Regolamento e alle altre ordinanze o istruzioni che potranno darsi al riguardo dal Sindaco.

Art. 79

1. Alle persone che visiteranno il Cimitero il Sovrintendente è tenuto a servire da guida con modi cortesi e compatibilmente alle esigenze del servizio.

DEI SOTTERRATORI GIARDINIERI

Art. 80

1. I sotterratori giardinieri provvedono alla coltura dei fiori ed alla nettezza del Cimitero in generale ed in particolare alla pulizia ed alla nettezza dei viali.

Art. 81

1. I sotterratori giardinieri attendono ad approntare il numero di fosse necessarie per l'interramento giornaliero dei cadaveri nel campo comune.

Art. 82

1. I sotterratori giardinieri, nell'estate principalmente, visiteranno le fosse riempite nei giorni precedenti, per otturare con nuova terra vangata ed umida le screpolature ed altri guasti verificatisi.

2. Avranno cura, altresì, di mantenere bene otturati con cemento eventuali interstizi nei coperchi delle tombe.

Art. 83

1. I sotterratori giardinieri devono inoltre provvedere a quanto segue:

- 1) Inumazione e riempimento delle fosse sul campo comune;
- 2) Seppellimento dei cadaveri e loro deposito nelle tombe, nelle celle e nelle cappelle;
- 3) Esumazione ed estumulazione dei cadaveri per qualunque causa e deposito dei resti nell'ossario;
- 4) Pulizia ed estirpamento di erbe in tutto il Cimitero.

Art. 84

1. Il Sovrintendente, i sotterratori giardinieri e l'eventuale altro personale che potrà essere assegnato al Cimitero. Dovranno giornalmente risiedere nel Cimitero per quelle ore che a seconda delle stagioni o delle circostanze saranno determinate dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. Non possono assentarsi dal Cimitero senza il permesso del Sindaco.

Art. 85

1. Il personale addetto al Cimitero è vietato:

- a) di prendere in consegna dai privati e tenere in deposito oggetti riguardanti il Cimitero o la sua decorazione (chiavi, corone, lapidi, ecc.);
- b) di tenere in deposito ed esercitare la vendita di oggetti ai privati nell'interno del Cimitero (piante, fiori, oggetti funerari, ecc.)
- c) di assumere l'incarico di lavori nell'interno del Cimitero per conto di privati;
- d) di accettare mance e remunerazioni di qualsiasi genere.

Art. 86

1. Le inosservanze di cui agli articoli precedenti porteranno all'applicazione, a carico del colpevole, dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Organico per gli impiegati e salariati comunali.

TITOLO VI° **POLIZIA DEL CIMITERO**

Art. 87

1. L'orario per la visita al Cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa al cancello di entrata.

Art. 88

1. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite ed ai ragazzi inferiori ai 12 anni non accompagnati da persone adulte.
2. E' vietato nel Cimitero di chiedere l'elemosina.

Art. 89

1. E' vietato nel Cimitero di introdurre cani ed altri animali; di portarvi strumenti musicali, armi da caccia, arnesi di lavoro, attrezzi sportivi, ecc.

Art. 90

1. Le persone ammesse nel Cimitero devono comportarsi seriamente e convenientemente, astenendosi dal cantare, fischiare, discutere al alta voce, ecc.

Art. 91

1. E' vietato arrecare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole, di non seguire i viali lungo il percorso ed i sentieri che conducono ai tumuli.

Art. 92

1. I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli che precedono, saranno, a cura del Sovrintendente o degli agenti municipali, espulsi dal Cimitero e sarà a loro carico elevata contravvenzione.

Art. 93

1. Tutte le persone addette ai lavori nel Cimitero, devono rigorosamente osservare gli ordini superiori ed attenersi alle disposizioni volta per volta impartite dal personale di servizio.
2. Essi devono tenere un contegno particolarmente serio.

Art. 94

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi è generalmente consentito tutti i giorni, eccettuati i festivi, durante l'apertura del Cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.
2. Nei giorni di festa è permesso portare a mezzo di recipiente a mano, acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

Art. 95

1. Presso l'Ufficio del Sovrintendente trovasi depositato un registro sul quale si possono stendere i reclami, che il Sovrintendente entro le ventiquattro ore deve comunicare alla direzione del Cimitero.

Art. 96

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di fare abbattere a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate, in contrasto con la serietà edilizia e col decoro del luogo.
2. La stessa facoltà le compete per fare rimuovere lapidi, cuspidi, lastre di pietra, vasi, lampade, corone di fiori, ecc. che ingombrano il suolo pubblico o danneggiano opere comunali o private.

TITOLO VII°
SALA DI DEPOSITO E DI AUTOPSIA

Art. 97

1. Presso il Cimitero trovansi una sala di deposito ove vengono depositati i cadaveri che per qualsiasi ragione non si possono lasciare in casa durante il periodo prescritto di osservazione.
2. La sala di deposito esistente Funziona anche da camera mortuaria.
3. Essa è costruita in prossimità del locale a disposizione del Sovrintendente in modo di assicurare l'assistenza e la sorveglianza; è provvista degli arredi per la deposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 98

1. Le autopsie dei cadaveri ad iniziativa dell'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite nella sala a tal fine destinata.
2. Nella medesima sala debbono essere eseguite le autopsie dei cadaveri chieste da altre autorità o dai privati.

SANZIONI PENALI

Art. 99

1. Salvo i reati contemplati nel Codice Penale e da altre leggi e regolamenti dello Stato, tutte le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni e secondo la procedura prescritta dalle leggi in vigore.

Art. 100

1. Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione e sorveglianza, nel caso di insolvibilità del condannato, sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

TARIFFA DEI DIRITTI PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER TOMBE, CAPPELLE E CELLE COMUNALI E PER LA SEPOLTURA NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA.

1	Terreno per tombe individuali a cielo scoperto – Per tomba	£. 60.000
2	Terreno per tombe doppio verticale a cielo scoperto – Per tomba	£. 80.000
3	Autorizzazione alla trasformazione di una tomba individuale a cielo scoperto in doppio verticale	£. 20.000
4	Terreno per tombe doppio orizzontale a cielo scoperto – Per tomba	£. 120.000
5	Terreno per cappelle in serie con portico da riservare agli Enti Morali - Per ogni cappella	£. 1.000.000
6	Cella intera grande nella cappella comunale o in Edicola Funeraria – L'una	£. 150.000
7	Cella intera piccola nella cappella comunale o in Edicola Funeraria – L'una	£. 80.000
8	Cella piccola ossario – L'una	£. 50.000
9	Cella grande nelle pareti dei portici – L'una	£. 80.000
10	Cella piccola nelle pareti dei portici – L'una	£. 55.000
11	Cella grande in colombari esterni – L'una	£. 70.000
12	Cella piccola in colombari esterni – L'una	£. 45.000
13	Terreno per tomba grande a terra sotto i portici – L'una	£. 75.000
14	Terreno per tomba piccola a terra sotto i portici – L'una	£. 40.000
15	Per ogni salma di parente o di affine oltre il 4° grado ed oltre il nucleo familiare di cui all'art.32 del Regolamento, tumulata nella cappella di famiglia o in tomba di famiglia	£. 27.500
16	Per ogni salma di persona né parente né affine, tumulata nella cappella di famiglia o in tomba di famiglia	£. 60.000
17	Per ogni salma di persona tumulata nelle cappelle delle confraternite o di altri Enti, di cui non è stata data comunicazione al Comune della iscrizione a socio prima della morte	£. 25.000
18	Per deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo di apporre entro sei mesi dalla concessione almeno una lapide sulla tomba	£. 10.000
19	Per deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo di apporre entro sei mesi dalla concessione almeno lapide all'esterno della cella	£. 5.000
20	Per consumo d'acqua, da prelevarsi nel Cimitero, per la costruzione di un tumulo semplice, doppio orizzontale, doppio verticale	£. 2.000
21	Per consumo d'acqua, da prelevarsi nel Cimitero, per la costruzione di una cella grande o di una cella piccola	£. 1.000
22	Per consumo d'acqua, da prelevarsi dal Cimitero, per la costruzione di una cappella	£. 10.000

Il deposito cauzionale sarà svincolato appena apposta la lapide sulla tomba o all'esterno della cella e dietro presentazione di apposita certificazione da parte del Sovrintendente del Cimitero.

CON DELIBERAZIONE C.C. N° 108/1980 IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO **"DI APPROVARE L'AUMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI IN COLOMBARI ESTERNI NELLE SEGUENTI NUOVE MISURE: £. 390.000 PER LE CELLE GRANDI E £. 160.000 PER LE CELLE PICCOLE"**

CON DELIBERAZIONE G.M. N° 378 DEL 31/03/1989 /1980 IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO **"1) DI MODIFICARE IL CANONE PER LA CONCESSIONE DI AREE NEL CIMITERO COMUNALE DESTINATE ALL'EREZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA, NEL SENSO CHE IL DETTO CANONE PUÒ ESSERE VERSATO IN DUE SOLUZIONI COME APPRESSO:**

VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA

CANONE	£.	9.000.000
CONSUMO ACQUA	£.	150.000
DIRITTI ROGITO	£.	113.750
DEPOSITO CAUZIONALE	£.	150.000
I.V.A.	£.	1.710.000
TOTALE	£	11.123.750

2) DI STABILIRE CHE IN OGNI CASO IL VERSAMENTO DALLA SECONDA RATA NON PUÒ ACCEDERE I 24 MESI DALLA DATA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA;

3) DI STABILIRE CHE SI PROCEDERÀ ALLA STIPULA DELL'ATTO DI CONCESSIONE E ALLA CONSEGNA DAL TERRENO SOLAMENTE DOPO IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO;"

TARIFFA DEI DIRITTI PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER TOMBE, CAPPELLE E CELLE COMUNALI E PER LA SEPOLTURA NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA.

TARIFFE IN EURO ALLA DATA DEL 07/11/2008
(Deliberazione G.M. 132/2008)

a	Terreno per tombe individuali, doppio verticale	€ 1.600,00
b	Terreno per tombe doppio orizzontale	€ 3.200,00
c	Autorizzazione alla trasformazione di una tomba individuale in doppio verticale	€ 450,00
d	Autorizzazione alla trasformazione di una tomba individuale in triplo verticale	€ 900,00
e	Autorizzazione alla trasformazione di una tomba doppio verticale in triplo verticale	€ 450,00
f	Autorizzazione alla trasformazione in doppio verticale di entrambi i loculi di un tumulo doppio orizzontale	€ 900,00
g	Autorizzazione alla trasformazione in triplo verticale di entrambi i loculi di un tumulo doppio orizzontale e doppio verticale	€ 900,00
h	Autorizzazione alla trasformazione in triplo verticale di entrambi i loculi di un tumulo doppio orizzontale	€ 1.800,00
i	Terreno per cappelle a mq. Incidenza costruzione per ciascuna cappella con esclusione di tutte le rifiniture	€ 650,00 € 45.000,00
l	Cella grande comunque denominata completa di lapide	€ 1.500,00
m	Cella piccola ossario per fanciulli	€ 200,00
n	Per ogni salma di parente o affine oltre il 4° grado	€ 75.000
14	Terreno per tomba piccola a terra sotto i portici – L'una	€ 40.000
15	Per ogni salma di parente o di affine oltre il 4° grado ed oltre il nucleo familiare di cui all'art.32 del Regolamento, tumulata nella cappella di famiglia o in tomba di famiglia	€ 27.500
16	Per ogni salma di persona né parente né affine, tumulata nella cappella di famiglia o in tomba di famiglia	€ 60.000
17	Per ogni salma di persona tumulata nelle cappelle delle confraternite o di altri Enti, di cui non è stata data comunicazione al Comune della iscrizione a socio prima della morte	€ 25.000
18	Per deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo di apporre entro sei mesi dalla concessione almeno una lapide sulla tomba	€ 10.000
19	Per deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo di apporre entro sei mesi dalla concessione almeno lapide all'esterno della cella	€ 5.000
20	Per consumo d'acqua, da prelevarsi nel Cimitero, per la costruzione di un tumulo semplice, doppio orizzontale, doppio verticale	€ 2.000
21	Per consumo d'acqua, da prelevarsi nel Cimitero, per la costruzione di una cella grande o di una cella piccola	€ 1.000
22	Per consumo d'acqua, da prelevarsi dal Cimitero, per la costruzione di una cappella	€ 10.000

Il deposito cauzionale sarà svincolato appena apposta la lapide sulla tomba o all'esterno della cella e dietro presentazione di apposita certificazione da parte del Sovrintendente del Cimitero.
